

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)

e

l'Università degli Studi di Bari – Aldo Moro (UNIBA),

TRA

Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (di seguito denominato CREA), con sede legale in Roma, Via della Navicella n. 2/4, C.F. 97231970589, P. IVA 08183101008, rappresentato d nella persona del Prof. Andrea Rocchi, in qualità di Presidente e rappresentante legale dell'Ente, domiciliato per il presente atto presso la suindicata sede del CREA

e

l'Università degli Studi di Bari – Aldo Moro (di seguito denominata UNIBA), con sede legale in Bari, Piazza Umberto I, n.1, CAP 70121, Bari (BA), Cod. Fisc. 80002170720, rappresentato nella persona del Rettore e legale rappresentante, Prof. Stefano Bronzini, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università.

PREMESSO CHE

A) Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA):

- Ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ricompreso tra gli enti del comparto ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q) decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, istituito dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e successivamente riordinato dall'art. I, comma 381, della

legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) in virtù dell'incorporazione dell'Istituto Nazionale dell'Economia Agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) ha la finalità di eseguire indagini, analisi e studi di economia agraria e forestale e svolgere funzioni di supporto, nell'interesse delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni;

- è il principale Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, che valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l'innovazione, anche attraverso progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile;
- fornisce consulenza ai Ministeri, alle Regioni e Province Autonome, nell'ambito della normativa vigente e favorisce il processo di trasferimento dei risultati;
- è organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite dal Piano triennale di attività;
- sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, forestale, ittico e agroindustriale;
- sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali relative al settore agroalimentare, forestale e della pesca, con riguardo anche alle dinamiche occupazionali e all'inclusione sociale e alle politiche per favorire equi rapporti e un giusto equilibrio nella distribuzione del valore lungo la filiera agroalimentare;
- partecipa alla realizzazione di banche dati di settore all'interno del sistema statistico nazionale, producendo studi e pubblicazioni che favoriscano la divulgazione della conoscenza tra le istituzioni del territorio e le filiere produttive;
- opera in raccordo con le Università, con altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria, anche attraverso la stipula di protocolli di intesa, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

B) L'Università degli Studi di Bari – Aldo Moro (UNIBA)

- è una istituzione pubblica, laica, autonoma e pluralista che realizza le proprie finalità di ricerca, didattica e di terza missione secondo le disposizioni del suo Statuto e della legge, nel rispetto dei principi costituzionali;
- persegue, quali fini primari, la ricerca e la formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento, della sostenibilità e della valorizzazione del merito;
- ai sensi dell'art. 39 c.1 del vigente Statuto, nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può stabilire rapporti di ricerca o di formazione universitaria e professionale con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte.

I due Enti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono avviare una collaborazione, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le proprie strutture, sia sul piano dei progetti didattici, ai diversi livelli della formazione, che sul piano dei progetti di ricerca scientifica, al fine di costruire un proficuo terreno di confronto per sviluppare, approfondire le tematiche di comune interesse, formulare criteri, linee guida, azioni scientifiche operative da diffondere nel contesto nazionale e internazionale; contribuire alla formazione di figure preparate all'espletamento delle attività professionali che attengono le diverse fasi delle attività e alla specializzazione di professionisti del settore.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse sopra riportate formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Finalità)

Il presente Accordo ha l'obiettivo di realizzare collaborazioni didattiche e scientifiche, anche mediante la presentazione di progetti di ricerca in collaborazione.

Art.3

(Tipologia delle azioni programmatiche)

Il CREA e l'UNIBA, nell'ambito delle enunciate finalità e delle funzioni loro attribuite, intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune, finalizzati sia al reciproco scambio di competenze in ambito formativo, che allo sviluppo e alla realizzazione di programmi di ricerca, nonché alla valorizzazione dei risultati della ricerca e alla predisposizione di azioni sinergiche volte a favorire l'integrazione tra didattica, ricerca e sistema produttivo.

Le parti intendono collaborare, inoltre, per lo svolgimento di attività didattiche istituzionali curricolari, per la realizzazione di attività di alta formazione e di altre attività formative finalizzate alla specializzazione professionale, al perfezionamento e all'aggiornamento dei laureati;

Per la realizzazione di progetti di ricerca o altre attività scientifiche di comune interesse, le parti concordano di procedere tramite la stipula di convenzioni attuative, individuando di volta in volta le strutture scientifiche di ciascun Ente coinvolto.

Tali convenzioni regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni per il perseguimento delle finalità congiunte e per l'attivazione e lo svolgimento dei programmi e progetti di ricerca comuni, definendo tra l'altro la messa a disposizione delle strutture, dei servizi necessari al funzionamento delle strutture e il coinvolgimento dei docenti universitari ed i ricercatori del CREA.

Art. 4

(Comitato di indirizzo strategico)

È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Protocollo, un comitato di indirizzo strategico, con il compito di monitorare e di implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da 3 componenti per il CREA e 3 per l'UNIBA; le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti dello stesso, potranno essere eventualmente modificate tramite comunicazione scritta tra le Parti.

Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente

anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi per le fasi operative del presente Protocollo per quanto concerne il CREA, del supporto dei propri Centri di ricerca con il proprio personale, anche per la stipula di apposite convenzioni attuative.

Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Protocollo d'Intesa, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Art. 5

(Attivazione delle azioni programmatiche)

Il comitato di Indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Protocollo, promuove la sottoscrizione di convenzioni attuative da parte degli eventuali soggetti interessati al fine di dare avvio alla realizzazione delle azioni specifiche.

A tal fine, le azioni specifiche devono prevedere:

- le fasi in cui si sviluppa l'azione;
- le procedure attuative;
- i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;
- l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;
- i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;
- i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli altri eventuali soggetti interessati.

Art. 6

(Oneri finanziari)

Il presente Protocollo non comporta di per sé oneri finanziari per le Parti. Ogni definizione di eventuali fonti di finanziamento per le attività da sviluppare è demandata alle convenzioni attuative di cui agli artt. 3 e 5.

Art. 7

(Stage, tirocini, impiego di risorse)

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 e delle attività di cui all'art. 5 del presente Protocollo, **CREA** e **UNIBA** possono attivare stage e tirocini curriculari, di formazione e orientamento, disciplinati da specifiche convenzioni per progetti formativi e attraverso la messa a disposizione di risorse per lo svolgimento delle iniziative.

Art. 8

(Obblighi delle Parti)

Ciascuna parte dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il proprio personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Protocollo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Inoltre, le parti verranno reciprocamente informate, al fine di uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente protocollo nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e a garanzia delle misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Art. 9

(Proprietà e utilizzazione dei risultati)

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto esclusivo della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito delle attività che saranno effettuate nell'ambito del Protocollo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.

Inoltre, alla luce di quanto riportato all'art. 3 del presente Protocollo, nelle convenzioni attuative che verranno realizzate per lo svolgimento delle attività previste saranno indicate le modalità di gestione delle conoscenze pregresse e delle proprietà dei risultati derivanti dalle attività sviluppate congiuntamente dalle Parti.

Art. 10

(Entrata in vigore e durata)

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore alla data della sottoscrizione delle parti contraenti e avrà una durata di 5 (cinque) anni.

Non essendo ammesso il tacito rinnovo, lo stesso potrà essere rinnovato previo espresso accordo tra le parti in forma scritta, al fine di convenire alla stipula di un nuovo Protocollo d'Intesa.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le parti ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art. 11

(Recesso)

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente atto in ogni momento, per giustificato motivo, previo preavviso di sei mesi, da comunicarsi alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Nel caso di recesso, gli impegni assunti dalle Parti nell'ambito delle convenzioni attuative devono comunque essere portati a compimento.

Art. 12

(Oneri fiscali)

Il presente Accordo, costituisce unico originale in formato elettronico, è sottoscritto dalle parti in modalità digitale. Lo stesso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4. Le spese di registrazione saranno sostenute a cura della parte che ne farà richiesta.

Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e ss.mm.ii. L'imposta di bollo sarà equamente ripartita tra le Parti ed assolta da ciascuna Parte in parti uguali in modo virtuale, nel modo seguente: UNIBA (autorizzazione n° autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate numero 21674/92 del 16/12/1992) e dal CREA

(autorizzazione n° 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate - Direzione del Lazio - Ufficio Gestioni Tributi”.

Art. 13

(Trattamento dati personali)

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Protocollo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del Protocollo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR” n. 679/2016.

Inoltre, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Protocollo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l’esecuzione del Protocollo medesimo.

Nell’eventualità che la gestione e la tutela di codesti dati dovesse richiedere un’ulteriore disciplina, essa dovrà essere definita attraverso un successivo e specifico accordo di contitolarità, atto a regolarizzare i rapporti tra i rispettivi titolari di ciascuna delle Parti.

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che i rispettivi dati personali saranno utilizzati ai fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi previsti nel presente Protocollo.

Pertanto, con la formalizzazione del Protocollo d’Intesa, le parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopra citate.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Il Responsabile della protezione dei dati per il CREA è contattabile scrivendo al responsabileprotezionedati@crea.gov.it .

Il Responsabile della protezione dei dati per l'UNIBA è contattabile scrivendo al rpd@uniba.it.

Art.14

(Controversie e foro competente)

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Protocollo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere durante il periodo di durata dello stesso Protocollo.

Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti, il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 15

(Codice etico e di comportamento)

Le Parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo Quadro dei rispettivi Codici Etici e di Condotta così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali:

UNIBA-Università degli studi di Bari emanato con D.R. n. 2908 del 9 settembre 2021.

CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria: Codice Etico CREA_Agg. 2020.

Le parti, accettano di conformarsi ai principi etico-comportamentali previsti dai rispettivi codici, nell'esecuzione del presente Protocollo.

Art. 16

(Comunicazioni)

Le parti eleggono domicilio presso le sedi come specificate nella descrizione dello stesso protocollo.

Per eventuali comunicazioni inerenti al presente Accordo, le parti danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica delle Parti sono:

UNIBA - Università degli studi di Bari – universitabari@pec.it

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria:

crea@pec.crea.gov.it

La variazione dei recapiti sopraindicati dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra parte.

Per il Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l'analisi dell'economia agraria
(CREA)

IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Rocchi

Per l'Università degli Studi
di Bari – Aldo Moro
(UNIBA)

IL RETTORE
Prof. Stefano Bronzini